

STATUTO

**MENTE&RELAZIONI -
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
TRABOCCHETTO I 37

Numero REA: RC - 193640

Codice fiscale: 02833830801

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2014 - Statuto completo	2
--	---



Alessandra MALTESE
Notaio

PATTI SOCIALI
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "**Mente&Relazioni - società a responsabilità limitata IMPRESA SOCIALE**".

Articolo 2 - La sede della società è in Reggio di Calabria (RC).

Nell'ambito dello stesso Comune, la sede potrà essere variata con delibera dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque Filiali, Agenzie, Rappresentanze, Depositi, Magazzini, Punti di vendita, in Italia e anche all'Estero. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese. L'organo Amministrativo potrà istituire il libro soci nel quale saranno riportati tutti gli elementi risultanti dal Registro delle Imprese, gli eventuali cambi di indirizzo nonché gli indirizzi di posta elettronica o recapiti fax comunicati per iscritto dal socio alla società.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 - La società, che si qualifica come "start up innovativa a vocazione sociale", ha per oggetto l'erogazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico di psicologia, psicoterapia, istruzione e formazione.

Scopo principale è la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema integrato di servizi per gli individui e la famiglia, in ambito psicologico, psicoterapeutico e medico, in un'ottica di qualità.

I servizi erogati sono strettamente connessi ad un'attività di ricerca finalizzata a progettare e/o implementare i protocolli e le procedure in uso, avvalendosi di strumenti di *innovation technology* che favoriscano agli utenti finali ed intermedi, l'accesso ai servizi, nonché il miglioramento dell'efficacia delle azioni cliniche. Tale scopo si adempie, inoltre, tramite l'organizzazione e l'erogazione di formazione professionale e specialistica rivolta ad operatori ed utenti, anche finanziata e/o in convenzione con Enti ed Università, la realizzazione di azioni di trasferimento tecnologico e scientifico e la gestione di sistemi di qualità certificati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società si propone di dotarsi di tutte le strutture, macchinari ed attrezzature necessarie al conseguimento dello scopo, svolgendo tutte le conseguenti operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, tecniche e bancarie, con possibilità di dare e prendere in locazione beni mobili ed immobili, contrarre mutui, anche agevolati e con garanzia ipotecaria, e fare qualunque altra operazione ritenuta utile o necessaria, nonché di assumere partecipazioni in altre imprese, enti o società, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, complementare, strumentale o affine al proprio.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni l'organo amministrativo dà specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

CAPITALE E FINANZIAMENTI

Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I soci potranno effettuare versamenti infruttiferi, a titolo di finanziamento, nel rispetto delle modalità e dei limiti tempo per tempo determinati dalla legge in materia di raccolta del risparmio, anche in misura non proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 24.03.2006, n. 155.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata ar o a mezzo Posta certificata.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

Articolo 6 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 del Codice Civile, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 del Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Articolo 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 8 - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Il trasferimento della quota di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti "particolari diritti" non comporta l'attribuzione all'avente causa degli stessi diritti già spettanti al dante causa.

Articolo 9 - Il socio che intende alienare la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese e dal libro soci, ove istituito, mediante lettera raccomandata o mediante PEC.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I destinatari della predetta comunicazione possono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio

della prelazione, con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione e a mezzo PEC inviata negli stessi termini.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione i soci devono pronunciarsi sul gradimento del soggetto acquirente mediante apposita deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente, che non sia presente all'assemblea, con lettera raccomandata o PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine, il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso, da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 11.

Il trasferimento effettuato in difformità di quanto sopra previsto non produce effetto verso la società.

Il gradimento di cui sopra è richiesto anche per i trasferimenti mortis causa.

In questo caso, ove il gradimento non sia concesso, gli eredi e/o legatari dovranno cedere ai soci superstiti, che la riscatteranno in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, la partecipazione caduta in successione ad un prezzo da determinarsi secondo i criteri previsti dall'art. 11 dei presenti Patti per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente. Resta in ogni caso salvo per gli eredi del socio defunto il diritto di recesso.

Articolo 10 - Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 11 - Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, del Codice Civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2, del Codice Civile.

Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Per "soci che non hanno consentito" si considerano i soci assenti, dissenzienti ed astenuti.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

La comunicazione deve essere inviata entro (30) trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

Articolo 12 - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - Oltre quanto previsto dall'articolo 2463 n. 7 e dall'articolo 2479 del Codice Civile, sono di competenza dei soci:

- a) la nomina degli amministratori;
- b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- d) le decisioni di assunzione di partecipazioni in imprese con responsabilità illimitata.

ASSEMBLEA

Articolo 14 - L'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Articolo 15 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione che deve essere fatto con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Qualora l'avviso non sia fatto con raccomandata postale a.r. o con mezzi ad essa equiparati, ma con lettera semplice, fax o posta elettronica, i soci dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo dell'avviso, di avere ricevuto l'avviso di convocazione, indicando la data di ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà però validamente costituirsi anche in mancanza di tale formalità quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi, se nominati) sono presenti o in-

formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dei presenti PATTI, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso per le ipotesi disciplinate dall'art. 11.

Articolo 16 - Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e, in seconda convocazione, il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 17 - I soci potranno farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci, mediante delega, ai sensi di legge.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La delega conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). In caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e, nel caso dell'Assemblea straordinaria, da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un organo amministrativo che potrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) Amministratore Unico;
- b) Consiglio di Amministrazione, composto da due o più membri, in base a quanto sarà deliberato dall'assemblea al momento della nomina;
- c) due o più amministratori, con poteri disgiunti o congiunti od anche parzialmente congiunti, sempre in base a quanto sarà deliberato dall'assemblea al momento della nomina, fermo restando il disposto di cui all'art. 2475, 5° comma C.C.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea, e per la prima volta nell'atto costitutivo, anche fra i non soci, dura in carica, per il periodo fissato

dall'atto costitutivo o all'atto della nomina e, in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori nominati devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in relazione all'attività svolta dalla società e devono presentare un curriculum vitae, contenente la descrizione analitica delle attività professionali svolte in precedenza e dei titoli accademici in loro possesso, e, possibilmente, le referenze prestate da altri datori di lavoro o committenti.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita una indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di più amministratori nominati ai sensi della lettera c) del presente articolo, questi agiranno con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione decidono i soci a maggioranza.

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più amministratori, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina per teste.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere altresì previsti sistemi misti di amministrazione (disgiuntiva e congiuntiva) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale. Esso è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, il giorno prima.

Le adunanze del Consiglio sono valide, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e, se nominato, l'organo di controllo.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società, che non siano dalla legge o dai presenti patti riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione questo può delegare ad uno o più componenti parte dei suoi poteri, determinandone i limiti.

Articolo 21 - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute, alternativamente, all'Amministratore Unico, all'Amministratore o agli Amministratori a ciò delegati al momento della nomina, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero agli eventuali Amministratori delegati.

Articolo 22 - L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare direttori generali, direttori e procuratori, direttori tecnici, delegando loro la firma sociale e la rappresentanza della società, con le limitazioni che riterrà opportune.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Quando ne ricorrano i presupposti di obbligatorietà di cui all'art. 2477 C.C., e nel rispetto dei limiti definiti dall'art. 11 co. 1 del D.Lgs. 155/2006, sarà nominato un sindaco, funzionante a norma degli artt. 2397 e segg. c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il sindaco ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. e dall'art. 11 del D.Lgs. 155/2006, ed esercita altresì il controllo contabile, salvo il caso in cui i soci decidono di nominare un revisore o una società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a cui affidare il controllo contabile.

Il revisore ha la medesima durata in carica del Sindaco.

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi en-

tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 25 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finchè questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Tale riserva è sottoposta alla disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 2463 CC.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 155/2006.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - In caso di scioglimento, dovuto a qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina di uno o più liquidatori ed i poteri degli stessi saranno stabiliti dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione dei presenti patti e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 28 - Per quanto non espressamente contemplato nei presenti patti si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, e nelle leggi speciali in materia.

F.ti: Maria Muscolo; Stefania Messina; Alessandra Maltese Notaio.



Alessandra MALTESE
Notaio

Il presente documento informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 co. 1, 2 e 3 del D. LGS. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 5 settembre 2014 al n. 3164 serie 1T.

Esente da Imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale come dichiarato nell'atto che si deposita, in quanto ha le caratteristiche per essere qualificata come "impresa start up innovativa a vocazione sociale".

Si chiede:

- l'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese ai sensi della legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni;**
- l'iscrizione nell'apposita sezione speciale prevista per le IMPRESE SOCIALI ai sensi della Legge 155/2006.**